



# COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

P.za Umberto I° n° 1 - 25080 Tignale (BS) Tel. 0365/73017 Fax 0365 /760137

L'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (**ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO**), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

**In sostanza** i cittadini potranno presentare le istanze di cambio di residenza e cambio di via stando comodamente a casa propria seduti davanti al proprio personal computer 24h su 24h. Sarà infatti possibile trasmetterle attraverso il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata**, ovvero in mancanza della Pec, attraverso la **mail personale** allegando fotocopia del documento di identità. Senza dimenticare che sarà altresì possibile a tali fini, l'utilizzo **del fax o della raccomandata**.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

- 1. direttamente all'ufficio anagrafe posto in piazza Umberto I°, 1**
- 2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Tignale, Servizi Demografici, p.zza Umberto I°, 1 – 25080 TIGNALE BS**
- 3. per fax al numero 0365 760137**
- 4. per via telematica (tramite PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.tignale.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.tignale.bs.it))**

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

**Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell' **allegato A**.

**Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell' **allegato B**.

*La verifica della documentazione relativa alla regolarità del soggiorno dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea precede l'iscrizione anagrafica mentre per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la verifica dei documenti è successiva all'iscrizione anagrafica.*

## **Il nuovo procedimento (in breve)**

- è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento; entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di



# COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

P.za Umberto I° n° 1 - 25080 Tignale (BS) Tel. 0365/73017 Fax 0365 /760137

presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;

- nelle more il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
- il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
- in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
- le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili

## CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.**

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata